

**VARIAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA
DELL'ASSOCIAZIONE
«MECHRÍ – LABORATORIO DI FILOSOFIA E CULTURA – APS»
Via Spoleto n. 4 – 20125 MILANO (MI)
C.F. 97727610152**

In relazione all'Atto Costitutivo e Statuto registrati a Salò il 26/05/2015 al numero 872 serie 3, alla variazione dello Statuto sociale registrata a Milano il 17/02/2016 al numero 1476 serie 3 e alla variazione dello Statuto sociale registrata a Biella il 15/12/2020 al numero 1755 serie 3, all'unanimità dei Soci, come da Assemblea straordinaria tenutasi regolarmente in data 23 marzo 2023, si apportano in data odierna le seguenti modifiche da valere come rettifica integrale agli atti precedentemente registrati:

- a) Varia l'articolo 20, comma 2 dello Statuto per adeguarlo alla Nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Letto, approvato, sottoscritto
Milano, li 23 marzo 2023.

Allegati: Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 23 marzo 2023 – Nuovo Statuto.

IL SEGRETARIO
(Carlo Sini)

Carlo Sini

IL PRESIDENTE
(Florinda Cambria)

Florinda Cambria

Milano, 23 marzo 2023

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 23/03/2023 alle ore 18.30, tramite collegamento in audio conferenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci di «Mechri - Laboratorio di filosofia e cultura - APS» per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni della Presidente circa la necessità di apportare modifiche allo Statuto vigente (limitatamente all'art. 20, comma 2), a seguito di rilievi istruttori da parte degli uffici competenti per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
- 2) Proposta di modifica dello Statuto sociale per adeguamento del testo alla nota istruttoria del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello Statuto, il Presidente prof.ssa Florinda Cambria, la quale chiede al prof. Carlo Sini di svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, constatato e fatto constatare che:

- è presente un numero di Soci sufficiente;
- sono rappresentati mediante deleghe scritte i Soci: Agnetta Maria, Alfieri Mario, Barile Giuseppe, Berardi Elisabetta, Beretta Paolo, Carriero Roberto, Conti Chiara, Cornacchia Maia, D'Agostino Federica, D'Errico Annunziata, Di Castri Francesco, Fanfoni Giovanni, Forti Alberto, Foti Giuseppe, Giovedì Davide, Mandelli Massimo, Manfredi Piero, Mele Fabrizio, Monti Rocco, Nepoti Paolo, Parravicini Ivan, Pedersini Pierangelo Porro Schiaffinati Anna, Quintavalla Paolo, Rocci Maria Maddalena, Sala Roberto, Torri Michela, Tronconi Marco;
- è presente il Consiglio Direttivo, nelle persone, oltre sé medesimo, dei Consiglieri Enrico Basani, Andrea Parravicini, Gabriele Pasqui, Carlo Sini;
- a tutti gli intervenuti è consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, nonché di prendere visione, ricevere e trasmettere documentazione;
- tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, nessuno opponendosi alla trattazione dei medesimi;

dichiara

la presente Assemblea idonea a deliberare sulle materie poste all'Ordine del Giorno in quanto validamente costituita in forma totalitaria.

1. *Comunicazioni della Presidente circa la necessità di apportare modifiche allo Statuto vigente (limitatamente all'art. 20, comma 2), a seguito di rilievi istruttori da parte degli uffici competenti per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).*

Il Presidente informa che, in merito alla documentazione presentata da Mechri al fine di essere iscritta al RUNTS, l'organo competente ha avanzato rilievi circa l'art. 20 dello Statuto di Mechri, il quale ri-

sulta difforme rispetto a quanto precisato nella Nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Presidente dà lettura dei rilievi pervenuti.

Allo scopo di riaprire la procedura per ottenere l'iscrizione al RUNTS, occorre provvedere al più presto alla modifica dello Statuto nella parte in cui si prevede il ricorso all'istituto della cooptazione per la sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), ovvero nel su citato art. 20, comma 2, che recita:

«Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente».

2. Proposta di modifica dello Statuto. Delibere.

Il Presidente comunica che, preso atto dei suddetti rilievi, ascoltato anche il parere del Comitato scientifico e con la consulenza della dot.ssa commercialista Antonella Luppino, il Direttivo propone di riformulare l'art. 20, comma 2 come segue (sottolineati i passaggi variati):

«Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati nel precedente comma, subentrano i primi tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, secondo l'ordine di preferenza da esse risultante. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria che procede a nuova elezione per sostituire i Consiglieri cessati dall'incarico. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente».

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come illustrato dal Presidente con riferimento alla modifica dell'art. 20, comma 2.

L'Assemblea dà inoltre mandato alla Presidente affinché proceda alla registrazione dello Statuto modificato presso l'Agenzia delle Entrate e trasmetta i documenti integrati agli uffici preposti per proseguire con la pratica di iscrizione al RUNTS.

Alle ore 19.00, non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara la seduta chiusa.

IL SEGRETARIO
(Carlo Sini)

Carlo Sini

IL PRESIDENTE
(Florinda Cambria)

Florinda Cambria

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO

ATTO REGISTRATO AL N
673 SERIE S
DEL 30/03/2023
IMPOSTE ASSOLTE PER
Euro
OLTRE SANZIONI DI BOLLO
Euro

STATUTO SOCIALE

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 – Denominazione, sede, durata

1. L'Associazione non riconosciuta denominata «MECHRÍ – LABORATORIO DI FILOSOFIA E CULTURA», di seguito indicata anche come «Associazione», conformemente alla Carta costituzionale, è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017 e ss.mm.ii. (da qui in avanti indicato come «Codice del Terzo Settore») e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di MILANO. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di MILANO non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Milano, ed intende operare anche in ambito nazionale/internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata. Può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'articolo 15 del presente Statuto.

Art. 1-bis – Utilizzo nella denominazione dell'acronimo «APS» o dell'indicazione di «associazione di promozione sociale»

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo «APS» o l'indicazione di «associazione di promozione sociale» dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi «MECHRÍ – LABORATORIO DI FILOSOFIA E CULTURA – A.P.S» oppure «MECHRÍ – LABORATORIO DI FILOSOFIA E CULTURA – associazione di promozione sociale».
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di «associazione di promozione sociale» o l'acronimo «APS» negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo «APS» o l'indicazione di «associazione di promozione sociale» potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 1-ter – Utilizzo nella denominazione dell'acronimo «ETS» o dell'indicazione di «Ente del Terzo Settore»

1. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dell'acronimo «ETS» o dell'indicazione di «Ente del Terzo Settore», a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Art. 2 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) Formazione universitaria e post-universitaria;
- b) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.lgs 117/2017.

L'Associazione opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali.

Art. 3 – Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Organizzazione di percorsi formativi ed eventi culturali a carattere divulgativo;
- b) Pubblicazioni;
- c) Attività di ricerca, indagine ed inchiesta;
- d) Attività di formazione.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) collaborare e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni e circoli, partecipare a bandi e gare d'appalto indetti da istituzioni pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, organizzare raccolte fondi;
- b) organizzare percorsi formativi (cicli di seminari e di lezioni, laboratori teorico-pratici, esercitazioni di interpretazione, di argomentazione e scrittura);
- c) organizzare eventi culturali a carattere divulgativo (conferenze, letture, presentazioni artistiche, mostre, concerti, confronti critici con i protagonisti della scena culturale contemporanea);
- d) pubblicare a mezzo stampa (testi, collane, riviste) o via internet o con altri strumenti telematici;
- e) svolgere attività di ricerca, indagine e inchiesta, anche con finalità sociali e di rapporto con il territorio;
- f) svolgere attività di formazione per i formatori e i docenti;
- g) organizzare formazione aziendale;
- h) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune;
- i) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'individuazione delle attività diverse potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del Codice.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 – Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 – Associati

1. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione, nelle forme e nei numeri previsti dall'art. 35, comma 2bis del Codice del Terzo Settore, le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 – Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse versa la quota associativa e contestualmente presenta domanda al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto della domanda. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo procede con la restituzione della quota associativa al richiedente. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall' esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. Le domande di ammissione di altre associazioni di promozione sociale devono essere firmate dai corrispondenti rappresentanti legali e devono contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

3. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c.2, del presente Statuto.

4. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea dei soci.

Art. 8 – Quota Associativa

1. I soci devono corrispondere la quota associativa annuale nell'importo e nei termini stabiliti dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non restituibile e non rivalutabile.

2. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli associati effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

- b) mancato pagamento della quota associativa entro 30 (trenta) giorni dalla contestuale domanda di adesione e per gli anni successivi entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.
2. Fermo restando il rispetto dell'art. 2, comma 1 del presente Statuto, l'associato può essere escluso dall'Associazione per:
- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
 - d) mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dal sollecito scritto.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea dei soci, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dovrà riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
5. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
7. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione e dell'esclusione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 10 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

Art. 11 – Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV Organi sociali

Art. 12 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
- f) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore;
- g) il Collegio dei Probiviri, qualora nominato.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del

delegante e del delegato. Sono ammesse fino a tre deleghe per associato, ai sensi di quanto previsto nell'art. 24, comma 5 del Codice del Terzo Settore.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/4 (un quarto) degli associati aventi diritto di voto nel caso gli associati siano pari o inferiori a 150; almeno di 1/5 (un quinto) nel caso gli associati siano superiori a 150, ma inferiori a 500; almeno 1/10 (un decimo) nel caso gli associati siano pari o superiori a 500.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea. Se l'organo di controllo non è nominato, provvede alla convocazione dell'Assemblea il Collegio dei Proviviri.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre agli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima.

5. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 14 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale svolgimento di attività diverse proposte dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- f) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

- g) approvare o respingere le proposte del Consiglio Direttivo in merito alla nomina dei membri del Comitato Scientifico;
 - h) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
 - i) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - j) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
 - k) eleggere e revocare il Collegio dei Provirati e i tre supplenti;
 - l) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - n) deliberare la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - o) deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - p) delegare il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
 - q) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 16 – L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 2 (due) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa

annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 2 (due) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o il parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

4. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, la deliberazione si considera non approvata. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la nomina dei membri del Comitato Scientifico;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) proporre all'Assemblea l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o) deliberare i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'articolo 10 dello Statuto;
- p) approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- q) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- r) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

7. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 6 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 20 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- c) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c. 2, del presente Statuto;
- e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati nel precedente comma, subentrano i primi tra coloro che sono risultati «non eletti» in occasione delle procedure di nomina dell'organo, secondo l'ordine di preferenza da esse risultante. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria che procede a nuova elezione per sostituire i Consiglieri cessati dall'incarico. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 – Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
 - e) aprire conti correnti per conto dell'Associazione.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 22 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) decesso;
 - b) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - c) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c. 2, del presente Statuto;
 - e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età ne fa le veci per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 23 – Il Comitato Scientifico: composizione e funzionamento

1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, che vengono nominati dal Consiglio Direttivo previa approvazione da parte dell'Assemblea dei soci. L'Assemblea designa anche il membro che assumerà le funzioni di Direttore del Comitato.
2. I membri del Comitato Scientifico possono essere associati o esperti anche non soci.
4. Il Comitato Scientifico ha una funzione consultiva. Il suo compito è quello di affiancare il Consiglio Direttivo nella elaborazione del programma e nella sua attuazione, nonché di esprimere valutazioni sui progetti in corso e su quelli conclusi, di suggerire strategie di azione e proposte utili al perseguimento delle finalità sociali.
5. Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Direttore o dal Presidente. Le riunioni del Comitato Scientifico sono presiedute dal suo Direttore che ne formula anche l'ordine del giorno.

6. Le proposte del Comitato Scientifico vengono trasmesse dal suo Direttore al Consiglio Direttivo, che ne rende conto all'Assemblea dei soci.

Art. 24 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, nominato qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice, è formato da un unico componente eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile fino a 3 (tre) volte consecutive.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 25 – Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26 – L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, nominato qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile fino a 3 (tre) volte consecutive.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti, di controllare l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 27 – Il Collegio dei Probiviri: composizione e competenze

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, eletti ogni 5 (cinque) anni dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. La carica è rinnovabile per 3 (tre) volte. L'Assemblea designa anche il membro che assumerà le funzioni di Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
2. Il Collegio è chiamato a decidere, secondo i criteri di imparzialità e terzietà e nel rispetto del principio del contraddittorio, circa ogni vertenza sorta nell'ambito dell'Associazione e riguardante uno o più soci.
3. Il Collegio interviene nei casi di inerzia o inadempienza del Presidente previsti nell'art. 13, comma 3, lettera b) del presente Statuto.
4. Il Consiglio Direttivo, ricevuta la segnalazione di vertenze insorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, la trasmette immediatamente al Presidente del Collegio dei Probiviri, che entro i successivi 10 (dieci) giorni convoca le parti avanti al Collegio. Detta comparizione deve essere fissata entro i successivi 15 (quindici) giorni.
5. Il Consiglio Direttivo si costituisce avanti al Collegio in persona del suo Presidente.
6. Le decisioni del Collegio sono adottate entro 180 (centottanta) giorni dalla prima udienza.
7. Il procedimento davanti al Collegio dei Probiviri si svolge senza formalità di procedura, ma nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
8. Il provvedimento adottato dal Collegio è vincolante per le parti e non è impugnabile di fronte all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
9. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide in presenza dei suoi tre membri. In caso di impedimento di uno di essi, il Collegio viene integrato da uno dei supplenti nominati dall'Assemblea, secondo un criterio di anzianità.

Art. 28 – Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i componenti del Collegio dei Probiviri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati) rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V I libri sociali

Art. 29 – Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve anche tenere tutta la documentazione redatta e predisposta dal Collegio dei Probiviri.
5. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 30 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 31 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- d) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- e) donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario;
- f) rendite patrimoniali;
- g) attività di raccolta fondi;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- i) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 32 – Bilancio di esercizio

1. Il bilancio d'esercizio viene predisposto dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 33 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.
3. Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata A/R secondo le disposizioni previste dal D.lgs 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 34 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, la normativa nazionale e regionale in materia, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Carlo Sini

Ugo Andre Cecchi